



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 33 DEL 30/03/2021

ORIGINALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE C
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE ANNC
2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Marzo, alle ore 01:15, in videoconferenza, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
DELFINI MATTEO	SINDACO	X	
FILIPPUCCI CLAUDIO	VICE SINDACO	X	
FAVA SARA	ASSESSORE	X	
SPELTA CLAUDIO	ASSESSORE	X	
ROSSI MARIA TERESA	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		5	0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;

- il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

RICHIAMATI interamente i commi da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.3.2021 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;

VISTO CHE:

- il Comune di San Rocco al Porto alla data del 31/12/2020 risulta avere una popolazione residente di 3371 abitanti;

- ai sensi del comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti è di 30,00 euro/mq;

- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con popolazione fino a 10.000 è di 0,60 euro/mq;

- ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per

i comuni fino a 20.000 abitanti, è di 1,50 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo di 800,00 euro;

VISTO CHE il Regolamento approvato al Capo III disciplina, inoltre, il Canone sulle pubbliche affissioni;

PRESO ATTO CHE il citato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone sulle pubbliche affissioni agli articoli 14, 27, 44 e 45 definisce i criteri per la determinazione del canone;

DATO ATTO CHE la tariffa ordinaria per ciascuna tipologia è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

VALUTATO il maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità delle aree, del vantaggio ricavabile da esse da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione delle aree all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie;

VALUTATO inoltre di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti e nel rispetto delle esigenze di bilancio;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate **nell'allegato "A"** alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal Regolamento istitutivo del nuovo canone unico patrimoniale, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto al gettito derivante dai canoni e dai tributi sostituiti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- l'articolo 30 del "Decreto Sostegni" del 22 marzo 2021, n. 41, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31/03 al 30/04/2021;
- l'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 che vengono allegati al presente atto;

CON voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. Di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021, come riportate **nell'allegato "A"** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;

Con favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore